

## I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DEL D.LGS 149/2022

Lucia Nocera\*

SOMMARIO: 1.- Introduzione; 2.- I procedimenti di separazione e divorzio prima del d.lgs 149/2022; 3.- Le ragioni della riforma; 4.- I procedimenti di separazione e divorzio nel d.lgs 149/2022 (anche alla luce del correttivo AG 137); 5.- Competenza funzionale e competenza territoriale; 6.- Introduzione del giudizio: forme degli atti, preclusioni e decadenze; 7.- I provvedimenti indifferibili; 8.- La centralità della prima udienza. il tentativo di conciliazione e i provvedimenti temporanei e urgenti; 9.- Il cumulo delle domande di separazione e divorzio; 10.- Il procedimento su domanda congiunta.

**1.- Introduzione.**

Il profilo giuridico dei rapporti familiari è al centro del dibattito politico-legislativo italiano ed europeo, collocandosi nell'ambito di una riflessione che investe delicate questioni anche e soprattutto *extra*-giuridiche. In particolare, la separazione e il divorzio sono temi di cruciale importanza nella società contemporanea, riflettendo i cambiamenti nelle dinamiche familiari, nei valori culturali e nelle relazioni interpersonali.

Negli ultimi periodi, l'incremento del numero di separazioni e divorzi<sup>1</sup> ha suscitato un crescente interesse tanto nella sfera pubblica che nel campo accademico. Per tale ragione, appare necessario indagare in modo critico e approfondito il quadro giuridico attuale, alla luce delle significative innovazioni introdotte dal d.lgs 149/2022, tenendo conto anche delle correzioni in corso d'opera<sup>2</sup>.

Un'analisi dettagliata del dettato normativo e delle primissime decisioni giurisprudenziali in materia si rivela fondamentale per comprendere se, e in quale misura, la recente riforma potrà giungere effettivamente all'obiettivo proposto di rendere effettivamente "ragionevole" la durata dei procedimenti *de quo*, consentendo, al contempo, ai soggetti coinvolti, di giungere alla definizione della crisi familiare nel modo più completo e soddisfacente possibile.

All'evidenza la disciplina della separazione e del divorzio si adatta alle mutevoli esigenze della società e la sua "effettività" deve vagliarsi cogliendo le sfide interpretative e i punti critici che possono emergere in tali procedure, ciò al fine di contribuire ad una giustizia più consapevole ed orientata ai principi costituzionali.

---

\* Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum privatistico (XXXIX ciclo), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno.

<sup>1</sup> Nel report Istat "Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi. Anno 2021" si legge che, nell'anno di riferimento, si sono avute ben 97.931 separazioni (+22,5% rispetto all'anno precedente) e 83.192 divorzi (il 24,8% in più rispetto al 2020).

<sup>2</sup> Il riferimento è allo schema di decreto legislativo AG 137, concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Per tale ragione, le pagine a seguire saranno dedicate ad un' esplorazione della disciplina che regola i procedimenti oggetto di indagine, analizzando gli aspetti normativi, le prime sentenze e le prospettive dottrinali.

## 2.- I procedimenti di separazione e divorzio prima del d.lgs 149/2022.

La disciplina che si va brevemente a descrivere continua a trovare applicazione per i procedimenti instaurati entro il 28 febbraio 2023 (ovvero per i procedimenti per i quali il ricorso sia stato depositato entro detta data).

La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del Codice civile, dal Codice di procedura civile, nonché da una serie di norme speciali.

Preliminarmente, va distinta la separazione consensuale da quella giudiziale, ove solo la prima ha connotazioni di giurisdizione volontaria<sup>3</sup>, mentre la seconda è strutturata come un procedimento speciale di cognizione.

Entrambi i procedimenti sono caratterizzati dalla struttura bifasica; vi è una fase dinanzi al presidente e, successivamente, una fase dinanzi al giudice istruttore.

Per quanto attiene alla separazione giudiziale, la domanda si propone con ricorso al tribunale<sup>4</sup>. I riferimenti al *petitum*, alla *causa petendi* e alle prove offerte potevano essere contenuti nella memoria integrativa, prevista all'abrogato art. 709, comma 3, c.p.c..

La costituzione dell'attore si completa con il deposito del ricorso introduttivo, sottoscritto dal ricorrente, presso la cancelleria del giudice competente. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti a sé.

I coniugi sono tenuti a comparire personalmente, in virtù del tentativo di conciliazione che deve essere esperito dal presidente, il quale sente le parti prima separatamente e poi congiuntamente. Se il tentativo riesce, il presidente fa redigere processo verbale di conciliazione; se, invece, la conciliazione non va a buon fine, il presidente deve dare con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a costui. Da questo momento, il procedimento prosegue con le forme del giudizio ordinario di cognizione.

Si ha, invece, separazione consensuale, se è chiesta da entrambe le parti. In tal caso, dopo una fase presidenziale che si svolge con le stesse modalità della separazione giudiziale, il

---

<sup>3</sup> Il nostro ordinamento non definisce i procedimenti di volontaria giurisdizione, ma si limita soltanto, agli artt. 737 c.p.c. e ss., ad accomunarli sotto un unico titolo dedicato ai procedimenti in camera di consiglio. Tale disciplina si applica a procedimenti che di solito hanno ad oggetto materie diverse dai diritti e dagli *status* o che, pur incidendo sugli *status*, non risolvono posizioni di contrasto né assolvono ad esigenze di tutela. Per questa ragione, in virtù dell'esigenza di una maggiore speditezza, tali procedimenti possono tollerare un affievolimento delle garanzie del contraddittorio e l'instabilità del provvedimento conclusivo, di per sé inidoneo ad acquisire l'efficacia di cosa giudicata.

<sup>4</sup> Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali è fondata, nonché la proposizione della domanda stessa di separazione. *Ex* art. 706 c.p.c., nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.

procedimento prosegue in camera di consiglio e si conclude con l'omologazione della separazione consensuale da parte del collegio.

Alla separazione personale dei coniugi può seguire lo scioglimento del matrimonio (ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso), comunemente denominato divorzio<sup>5</sup>.

Di norma, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale.

Come per la separazione, anche il divorzio può essere contenzioso o consensuale. Il procedimento contenzioso è articolato in due fasi: l'una davanti al presidente del tribunale, l'altra con le forme dell'ordinario rito di cognizione.

La domanda di divorzio si propone con ricorso al tribunale<sup>6</sup>; il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso in cancelleria, fissa con decreto la comparizione dei coniugi davanti a sé. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi (prima separatamente e poi congiuntamente) per tentarne la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, nonché disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto 12 anni (e anche di età inferiore ove capace di discernimento), dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Allo stesso modo il presidente provvede se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore.

La fase del giudizio innanzi al giudice istruttore si svolge con i ritmi e le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c..

Il divorzio su domanda congiunta è uno strumento procedimentale abbreviato che si basa su un duplice requisito: la domanda congiunta e la compiuta indicazione, all'interno del ricorso, delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Il giudizio si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza.

Qualora, però, il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, il procedimento si deve svolgere in forma contenziosa.

---

<sup>5</sup> Per scioglimento del matrimonio si intende la cessazione degli effetti giuridici del matrimonio per una causa successiva alla sua celebrazione. Esso comporta l'estinzione del vincolo matrimoniale, lasciando fermi gli effetti – sia personali che patrimoniali – che si sono prodotti sino al giorno in cui si verifica la causa di scioglimento. Pertanto, il divorzio non va confuso con la pronuncia di invalidità del matrimonio, che invece estingue il vincolo per una causa attinente al matrimonio in quanto atto.

<sup>6</sup> Il contenuto è indicato all'art. 2 L. div., con una formulazione identica a quella dell'art. 706 c.p.c. in tema di giudizio di separazione, con la precisazione della necessaria specificazione dei fatti (e non delle prove) e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda.

### 3.- Le ragioni della riforma.

Prima di passare ad una puntuale analisi della nuova disciplina, è bene evidenziare le ragioni storiche che hanno spinto il legislatore ad innovare la materia del diritto familiare. *In primis*, va sottolineato che l'ordinamento processuale prevedeva delle disposizioni, sostanziali e processuali, che risalivano al "ventennio": la disciplina sul tribunale per i minorenni è del 1934; i procedimenti di separazione erano ispirati ad un modello di procedimento di separazione per colpa introdotto nel Codice civile del 1942. La disciplina del divorzio, inoltre, è stata introdotta solo nel 1970, con la Legge 1° dicembre n° 898, tant'è che prima di allora il nostro ordinamento conosceva solo l'istituto della separazione personale dei coniugi, ed il vincolo matrimoniale non era suscettibile di scioglimento.

Da tempo il legislatore non aveva razionalizzato la materia del diritto di famiglia da un punto di vista processuale, a fronte, invece, di una vorticoso dinamica della disciplina di diritto sostanziale: si pensi alla riforma del diritto di famiglia del 1975, all'introduzione del c.d. "affido condiviso" del 2006, alla disciplina delle unioni civili del 2016 e, più di recente, alla riforma della filiazione. In questo modo sono stati riconosciuti e disciplinati diritti personalissimi nella titolarità del minore, del coniuge personalmente ed economicamente debole, ed è stata estesa la materia a rapporti diversi da quelli fondati esclusivamente sul matrimonio<sup>7</sup>.

Il diritto di famiglia processuale da tempo reclamava una riforma ampia ed organica, per mettere ordine tra la pluralità di procedure e i diversi soggetti giurisdizionali implicati (tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare)<sup>8</sup>. Invero, è proprio nei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie che si è sempre avvertita, in maniera più accentuata, l'esigenza di giungere, per quanto possibile, ad un accertamento pieno dei fatti o alla ricerca della c.d. "verità materiale"<sup>9</sup> in virtù dei particolari diritti che tali procedimenti intendono tutelare<sup>10</sup>. Il legislatore, preso atto delle esigenze emerse, per realizzare anche in sede processuale l'uguaglianza tra i figli sancita dall'art. 315 c.c. e di arginare la situazione caotica relativa alle controversie in materia familiare<sup>11</sup>, ispirandosi al principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.*, alle garanzie del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.<sup>12</sup> e ai connessi criteri di

---

<sup>7</sup> Sull'argomento e in questi termini, si veda: C. Cecchella, *Il nuovo processo familiare minorile nella legge delega sulla riforma del processo civile*, in *Questione giustizia* (2021) 50ss.

<sup>8</sup> Per un approfondimento, si rinvia a F. Danovi, *Le ragioni per una riforma della giustizia familiare e minorile*, in *Fam. e dir.* (2022) 323ss.

<sup>9</sup> Con più ampia argomentazione, si veda G. Monteleone, *Intorno al concetto di verità materiale o oggettiva nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.* (2009) 1ss.

<sup>10</sup> Cfr. B. Ficarelli, *Riforma del processo della famiglia, minorenni e persone e poteri officiosi del giudice*, in *Judicium* (2023) 1ss.

<sup>11</sup> Commissione Luiso, "Proposte normative e note illustrative", consultabile su [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), 123.

<sup>12</sup> V. P. Biavati, *L'architettura della riforma del Processo*, Bologna, 2021, 60, il quale ritiene che l'impianto complessivo della riforma sia correttamente indirizzato a rafforzare le garanzie del contraddittorio e del giusto processo; Ma, in senso contrario, v. G. Scarselli, *La riforma del processo di famiglia*, in *Giustizia insieme* (2021), il quale ravvisa un contrasto tra le previsioni della riforma in materia di famiglia ed i principi del giusto processo. Nello specifico, mentre il primo accoglie con favore le modifiche nella parte in cui si tende a dotare il giudice di un potere permanente di intervento per proteggere le posizioni di minori, il secondo, al contrario, ritiene che l'ampliamento dei poteri officiosi del giudice sia un passo indietro rispetto al sistema previgente.

concentrazione e di efficienza, uniforme e razionalizza i riti vigenti<sup>13</sup>. Per tale ragione, la legge delega 26 novembre 2021, n. 206 incide in modo significativo anche sui procedimenti di separazione personale dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modificazione delle relative condizioni<sup>14</sup>.

La riforma interviene sul punto su più livelli, configurando una riorganizzazione dell'ufficio cui è devoluta la loro trattazione attraverso l'istituzione di un "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie"<sup>15</sup> e prevedendo un "rito unificato", denominato "procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie". L'art. 473-*bis* c.p.c. sottrae espressamente all'applicazione del nuovo procedimento i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età ed i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nonché i procedimenti di scioglimento della comunione legale<sup>16</sup>. Inoltre, dalla relazione al decreto legislativo si rileva che restano fuori dall'ambito applicativo del nuovo rito unificato a cognizione piena tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria, che continuano ad essere retti dalle forme processuali camerale. La stessa norma, emanato il decreto correttivo, precisa il meccanismo di mutamento del rito in tutte le ipotesi nelle quali una causa soggetta al rito speciale venga introdotta nelle forme del rito ordinario e viceversa<sup>17</sup>.

Dando attuazione alla delega, il d.lgs 149/2022 ha previsto nuove disposizioni, collocate in un apposito titolo – il titolo IV-*bis*, libro II c.p.c. – rubricato "norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, delineando un ambito di applicazione estremamente ampio. Inoltre, viene stabilito all'art. 473-*bis*, comma 2, c.p.c., che, "per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al comma 1° sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro II", rinviando, in questo modo, alla disciplina del processo ordinario di cognizione innanzi al tribunale di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c., a quella del processo semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-*decies* e ss. c.p.c., e a quella delle impugnazioni di cui agli artt. 323 e ss. c.p.c.

---

<sup>13</sup> Cfr. R. Lombardi, *La riforma dei procedimenti di separazione e divorzio nella legge delega n. 206/2021*, in *ildirittoprocessualecivile.it* (2022) 281ss.

<sup>14</sup> Fra i primi commenti alla legge delega sul punto, v. M. Lupoi, *Il processo di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* (2021) 1003ss; G. Facchini, *Questioni relative al giusto processo ad una prima lettura della Riforma Cartabia*, in *Famiglia* (2021) 1ss; A. Carratta, *Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile*, in *Fam. e dir.* (2022) 349ss; D. Piazzoni., *Lo svolgimento del procedimento di famiglia nella legge delega n. 206/2021*, in *Famiglia* (2021) 1ss.

<sup>15</sup> Si rilevi che il legislatore ha utilizzato scientemente il termine "famiglie" per sottolineare la pluralità di tipologie di unioni familiari.

<sup>16</sup> Modifica apportata dallo schema di decreto legislativo AG 137, cit.

<sup>17</sup> Sul punto, v. oltre, par. 4.

Si introduce un nuovo rito, con nuova denominazione e una precisa collocazione sistematica<sup>18</sup>. Grande attenzione è stata prestata alla figura del minore, sia per quanto concerne l'ascolto<sup>19</sup>, sia quanto alla tutela dei suoi interessi e diritti, tramite il potenziamento della figura del curatore speciale<sup>20</sup> nelle fattispecie che si presentano pregiudiziose per lo stesso.

Tuttavia, è necessario sottolineare che la riforma della giustizia familiare si compie in un orizzonte temporale definito, ma diviso in più fasi. La prima si è avuta con l'entrata in vigore dal 22 giugno 2022 di alcune disposizioni; la seconda fase si è compiuta con l'emanazione del d.lgs 149/2022 e l'entrata in vigore delle norme il 1° marzo 2023; invece entro il 2024 sarà istituito il nuovo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie. Tutti i procedimenti di competenza dell'istituendo tribunale seguiranno il rito unico previsto dalla riforma stessa, salve le specificità che saranno introdotte, il che, inevitabilmente, comporterà una rimodulazione della disciplina dei procedimenti di separazione e di divorzio, prospettando numerose disarmonie applicative.

#### **4.- I procedimenti di separazione e divorzio nel d.lgs 149/2022 (anche alla luce del correttivo AG 137).**

L'ordinamento italiano contempla più di una procedura di cui può fruire una coppia in crisi per addivenire alla modifica e/o allo scioglimento del vincolo coniugale.

Possono distinguersi, difatti, procedimenti di separazione e divorzio contenziosi da quelli su accordo delle parti, e questi ultimi, a loro volta, si articolano in procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto dinanzi al giudice e procedimenti senza l'intervento di quest'ultimo, nelle modalità della convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (di cui all'art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162 del 2014) e del procedimento dinanzi all'ufficiale di stato civile (di cui all'art. 12 del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162 del 2014).

---

<sup>18</sup> R. Greco, *Il "domani" del contenzioso familiare*, in *La Magistratura, I Quaderni* 1 (2022) 19.

<sup>19</sup> La disciplina di riferimento è agli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c., che ereditano il portato della giurisprudenza di legittimità, apportando migliorie rispetto a quanto disponevano le norme previgenti. Difatti, le nuove disposizioni predicano l'ascolto diretto del minore, arrivando a tipizzare i casi di esclusione dell'audizione dello stesso. Anche il Reg. Ue 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno del 2019 assume come principio base l'ascolto del minore, dandogli una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione del suo interesse superiore.

<sup>20</sup> Per un approfondimento sul tema, si rinvia a D. D'adamo, *Il curatore speciale del minore alla luce della riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.* (2022) 1315ss, la quale sottolinea come «Il curatore speciale assuma un ruolo chiave per garantire un'adeguata rappresentanza processuale e la salvaguardia dei diritti dei minori, nell'ambito dei procedimenti civili che li vedono coinvolti». Sullo stesso tema, si veda anche R. Donzelli, *Prime riflessioni sul minore come parte del processo civile*, in *Judicium* (2022) 1ss; G. O. Cesaro, *L'estensione e valorizzazione della figura del curatore speciale del minore: la riforma degli articoli 78 e 80 c.p.c.*, in *Nuove Leggi civ. comm.* (2022) 48ss; G. Sapi – A. Simeone, *Il nuovo processo per le famiglie e i minori*, Milano 2022; A. Cecatiello, *Il curatore speciale alla luce delle modifiche della riforma del processo civile: il minore al centro*, in *Il Familiarista* (2022) 1318ss; F. Danovi, *Criteri ispiratori, principi e caratteri del nuovo procedimento familiare*, in *Fam. e dir.* (2023) 907ss; M. G. Ruo, *Il curatore del minore nel processo*, in *Nuove Leggi civ. comm.* (2023) 993ss; R. Senigaglia, *Prima lettura sistematica della disciplina del curatore speciale del minore*, in *Dir. succ. e fam.* 1 (2023) 229ss.

La riforma promossa dalla legge n. 206/2021 – e dal decreto attuativo n. 149/2022 – interviene sia sulla disciplina dei procedimenti contenziosi che su quelli su accordo delle parti dinanzi al giudice, sia sulla via stragiudiziale della negoziazione assistita, mentre non coinvolge i procedimenti di separazione e divorzio dinanzi all'ufficiale di stato civile.

È bene premettere che il nuovo Titolo IV-*bis* del libro II del Codice di procedura civile, agli artt. 473-*bis*.11 e ss., prevede uno schema procedimentale comune a tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, che si presenta come un “contenitore elastico”<sup>21</sup> e flessibile, in grado di modellarsi sulla singola situazione sostanziale dedotta nel processo; anche se poi, al contempo, prevede disposizioni applicabili a singole tipologie di procedimenti.

Il nuovo procedimento “unificato” regola anche i procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni, per i quali, tuttavia, sono dettate regole specifiche artt. 473-*bis*.47 e ss. c.p.c. La disciplina dei giudizi di separazione e divorzio richiede un'attenta opera di ricostruzione, posto che oltre alle regole specifiche di cui agli artt. 473-*bis*.47 e ss. c.p.c., alle norme sul nuovo rito unificato, vanno richiamate anche le altre fonti del processo di famiglia così come modificate e integrate dalla riforma.

A tal proposito, attenta dottrina<sup>22</sup> ha sottolineato che, relativamente al procedimento unificato in materia di persone, minori e famiglie, si rinviene la compresenza di una pluralità di procedimenti, con conseguente possibilità di errore sul rito applicabile. Il legislatore delegato si è preoccupato di elencare numerose fattispecie ma, al contempo, ne ha escluse molteplici, ponendosi, in questo modo, molte questioni di coordinamento. Nella prassi, infatti, non di rado si è optato per il rito sbagliato<sup>23</sup>.

Sul punto è intervenuto lo schema di decreto legislativo AG 137, il quale prevede esplicitamente, all'art. 473-*bis* c.p.c., il meccanismo di mutamento del rito. Viene stabilito, infatti, che per tutte le ipotesi in cui una causa soggetta al rito speciale venga introdotta in forme diverse, il giudice ordini il mutamento del rito e fissi l'udienza di prima comparizione di cui all'art. 473-*bis*.21 c.p.c., assegnando alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti.

Quando, al contrario, viene promossa con le forme del rito speciale una causa che deve essere trattata con un diverso rito, il giudice, se competente, ordina il mutamento del rito. Qualora, invece, fosse incompetente, dovrà dichiarare la propria incompetenza e fissare un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito corretto.

---

<sup>21</sup> In questi termini, Lombardi, *La riforma dei procedimenti di separazione e divorzio nella legge delega n. 206/2021*, cit., 283.

<sup>22</sup> G. Costantino, *Commento alla normativa*, in *Riv. dir. Proc.* (2023) 190.

<sup>23</sup> Come viene sottolineato anche nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG 137, tale evenienza contrasta con il buon funzionamento del sistema giudiziario, contraddicendo il principio generale a tenore del quale ogni procedimento dovrebbe essere definito con una sentenza sul merito, anziché con una pronuncia di mero rito.

Prima di passare all'analisi puntuale delle nuove disposizioni, si segnala che il d.lgs 149/2022 prevede preclusioni e decadenze concentrate negli atti introduttivi, da depositare anteriormente all'udienza, destinate, a contraddittorio perfezionato, anche alla formulazione delle prove a pena di decadenza, differenziando per tale aspetto i principi direttivi sul processo di famiglia e dei minori dalle diverse opzioni adottate nel processo comune di rito ordinario<sup>24</sup>.

Del resto, la Commissione Luiso – costituita per l'elaborazione delle proposte di riforma che sono state poste alla base della legge delega n. 206/2021 – muove proprio dalla considerazione delle lungaggini dello svolgimento dei procedimenti di separazione e divorzio per segnalare che la normativa previgente prevedeva una “lunga e complessa scansione processuale”, successiva alla proposizione del ricorso, per cui prima dell'ammissione delle istanze istruttorie, trascorreva un tempo variabile, “ma comunque non inferiore a 12-18 mesi”<sup>25</sup>.

Per tale ragione, si è optato per una “concentrazione negli atti introduttivi dell'intero *thema decidendum et probandum*”, per poter consentire al giudice, “già dalla prima udienza (paragonabile all'ormai abrogata udienza presidenziale) di emettere i provvedimenti provvisori necessari, oltre che l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, con considerevole contrazione dei tempi processuali, che potranno ridurre la durata complessiva di tali giudizi di 6-12 mesi”<sup>26</sup>.

È chiaro, quindi, che il nuovo processo della famiglia vuole essere improntato a criteri di maggiore speditezza<sup>27</sup>.

## 5.- Competenza funzionale e competenza territoriale.

Prima del d.lgs 149/2022, la competenza funzionale nei giudizi di separazione personale dei coniugi, di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio era radicata in capo al Tribunale ordinario, che giudicava in composizione collegiale, trattandosi di controversie concernenti lo *status* della persona (art. 9 c.p.c.).

A seguito della riforma, la competenza per materia sui giudizi di separazione e divorzio spetterà in primo grado alle istituende sezioni circondariali del “Tribunale della famiglia”, che dovrebbero decidere in composizione monocratica, superando l'attuale regola della collegialità imposta dall'art. 50-*bis*, comma 1, n. 1, c.p.c.; il giudice d'appello avverso i provvedimenti che

---

<sup>24</sup> In questi termini, v. relazione n. 113 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, 15 dicembre 2022, 158.

<sup>25</sup> Commissione Luiso, “*Proposte normative e note illustrative*”, cit., 124.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> Sul punto, v. Lombardi, *La riforma dei procedimenti di separazione e divorzio nella legge delega n. 206/2021*, cit., 284, «Pertanto, si è in presenza di uno schema caratterizzato: da atti introduttivi completi, da un sistema di preclusioni decadenziali collegato ad una fase introduttiva a scansione definita (ricorso, comparsa di risposta e sequenza di memorie), preclusioni vevolevoli per i soli diritti disponibili e, dunque, non anche per i diritti indisponibili; da un'udienza di comparizione che può concludersi con la definizione dell'intera causa, pur se è prevista la possibilità, ove il processo debba proseguire per le domande accessorie, che sia emessa una sentenza parziale sullo *status*; da un potere permanente di intervento del giudice volto all'adeguamento della regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti alle situazioni fattuali e ai nuovi accertamenti istruttori».



definiscono tali processi saranno le sezioni distrettuali dello stesso “Tribunale della famiglia”, che giudicheranno, invece, in composizione collegiale e non più, dunque, la Corte d’Appello.<sup>28</sup> Nell’ambito della competenza territoriale, la disciplina previgente distingueva tra procedimenti di separazione e procedimenti di divorzio: originariamente, il primo criterio per determinare la competenza era individuato, per ambedue i procedimenti, nel luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto. La riforma del 2005, che ha modificato l’art. 706 c.p.c. e l’art. 4 L. div., ha introdotto, viceversa, il criterio del luogo di ultima residenza comune dei coniugi, interpretato con riferimento al luogo in cui nei fatti si svolge la vita familiare.

La Corte costituzionale<sup>29</sup>, tuttavia, aveva dichiarato illegittimo per manifesta irragionevolezza l’art. 4 L. div., così come modificato dalla riforma del 2005, nella parte in cui faceva riferimento all’ultima residenza comune dei coniugi, posto che non poteva essere un parametro ragionevole quando la famiglia unita non esisteva più, dato che i coniugi avevano già ottenuto lo *status* di coniugi separati. L’intervento della Corte costituzionale ha avuto la conseguenza di attribuire criteri differenti di competenza a seconda che si trattasse di giudizi di separazione o giudizi di divorzio<sup>30</sup>.

Con la riforma del 2022, il legislatore torna al passato: la competenza territoriale viene, oggi, individuata dall’art. 473-*bis*.47 c.p.c. (che rinvia all’art. 473-*bis*.11 comma 1, c.p.c.) in base alla residenza abituale del minore<sup>31</sup>, introducendo un criterio di collegamento completamente nuovo per i giudizi di crisi familiare, valorizzando il principio di prossimità tra giudice e prole minorenni; qualora, invece, la coppia non abbia figli (o gli stessi siano maggiorenni), si applicherà il criterio di residenza o di domicilio<sup>32</sup> del coniuge convenuto, ovvero “in caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’attore, nel caso in cui l’attore sia residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica”, così come previsto dall’art. 473-*bis*.47 c.p.c.. In questo modo il criterio di competenza territoriale torna ad essere unico, sia che si tratti di separazione, sia che si tratti di divorzio.

Si tratta di un cambiamento rilevante, che ha adeguato la disciplina interna a quella internazionale ed europea: sin dal Regolamento Ue n. 1347/2000, la giurisdizione, nei rapporti tra gli Stati membri dell’Unione, è attribuita in base alla residenza abituale del minore.

Ciononostante, come autorevole dottrina ha avuto modo di evidenziare<sup>33</sup>, l’applicazione del nuovo criterio di collegamento potrebbe non essere agevole. Ancora, la nuova norma non

---

<sup>28</sup> Ad avviso della Commissione Luiso, l’istituzione di tale Tribunale consente di realizzare, congiuntamente, sia la specializzazione del giudice, sia la giustizia di prossimità. A favore di tale tesi, si veda C. Cecchella, *Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie della legge delega di riforma del processo civile*, in *Questione Giustizia* (2021) 43ss.

<sup>29</sup> Corte Cost., Sent. 23/5/2008, n. 169.

<sup>30</sup> Con ampia argomentazione, v. C. Rimini, C. Balzarini, *Separazione e divorzio*, Milano 2022.

<sup>31</sup> Sul concetto di residenza abituale, v., da ultimo, Ord. Cass., S. U., 27/2/2023, n. 5830.

<sup>32</sup> Modifica apportata dallo schema di decreto legislativo AG 137, cit.

<sup>33</sup> In questo senso, M. Lupoi, *I procedimenti speciali*, in *Il processo civile dopo la riforma Cartabia* (a cura di A. Didone e F. De Santis), Milano 2023, 569, il quale evidenzia la possibilità che si venga a configurare la competenza

prevede espressamente la possibilità di trattare in modo congiunto, nel foro della residenza abituale della prole minorenni, anche le domande relative al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti della coppia. Tuttavia, sarebbe opportuna la trattazione in un *simultaneus processus*, alla luce della connessione oggettiva delle domande relative alla prole<sup>34</sup>.

Ad ogni modo, in attesa della costituzione e della piena funzionalità dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie, è stato necessario preliminarmente modificare l'art. 38 disp. att. c.c..

Nonostante l'intervento del legislatore delegato, permangono comunque alcune perplessità interpretative. È poco chiaro, infatti, se il provvedimento urgente che il tribunale per i minorenni può emanare prima di rimettere la causa al tribunale ordinario sia impugnabile e, in caso di risposta affermativa, con quale strumento<sup>35</sup>.

Ancora, nulla è stato detto circa la sorte delle prove assunte nel procedimento iniziato presso il tribunale per i minorenni e successivamente attratto in quello ordinario<sup>36</sup>.

#### **6.- Introduzione del giudizio: forme degli atti, preclusioni e decadenze.**

L'innesto del procedimento speciale della crisi familiare sul modello del rito unitario di famiglia implica l'irrigidimento della struttura processuale comportando, come anticipato, l'applicazione di un regime di preclusioni più rigoroso rispetto a quello previgente. Prima del d.lgs 149/2022, infatti, il ricorso introduttivo poteva essere scarno, posto che al ricorrente era consentita la formulazione di nuove domande dopo l'udienza presidenziale. Allo stesso modo, altrettanto scarna poteva essere la memoria difensiva che il contenuto aveva facoltà di depositare per l'udienza *ex art. 708 c.p.c.*<sup>37</sup>.

Nel nuovo regime, il procedimento si introduce con ricorso, da depositarsi al giudice competente con tutti i documenti in esso indicati.

Il contenuto del ricorso è minuziosamente indicato all'art. 473-*bis*.12 c.p.c. (ove si impone al ricorrente di depositare una più completa e dettagliata documentazione fiscale e finanziaria con riferimento ad un arco temporale esplicitamente indicato, superando i dubbi interpretativi sorti in passato in riferimento all'analogia previsione dell'art. 706, comma 3, c.p.c.).

Il convenuto deve costituirsi con comparsa di risposta in data anteriore all'udienza, con la particolarità che, nell'ambito dei diritti disponibili (nella specie, diritti economici), detta

---

concorrente di due diversi tribunali nell'ipotesi in cui vi sia una coppia con due figli, uno dei quali viva con il padre e l'altro con la madre.

<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> Al riguardo, N. Minafra, *Il riparto di competenza tra tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario*, in *Il Foro it.*, (2023) 332ss., ritiene che i provvedimenti provvisori, se ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, devono poter essere immediatamente reclamabili.

<sup>36</sup> A tal proposito, G. Vecchio, *La competenza, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie-legge 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di C. Cecchella, Torino 2022, 39ss., sottolinea come, con l'introduzione del rito unitario verrebbe meno il rischio che tra procedimenti diversi le prove, che soggiacciono a regimi di ingresso differenti, non possano trasmigrare nel fascicolo del procedimento che esercita l'attrazione.

<sup>37</sup> Cfr. M. Lupoi, *I procedimenti speciali*, cit., 566.

comparsa deve contenere, a pena di decadenza, l'allegazione dei fatti costitutivi, la formulazione delle domande, la deduzione delle eccezioni riservate alla parte e le iniziative probatorie sia in ordine ai fatti costitutivi che ai fatti che costituiscono eccezione<sup>38</sup>.

Deve precisarsi, inoltre, che nella materia di diritti indisponibili, le preclusioni non possono essere applicate, non dovendosi seguire le regole di un processo dispositivo<sup>39</sup>. Ebbene, autorevole dottrina<sup>40</sup> contesta la scelta di introdurre un regime differente in base alla "disponibilità" o meno del diritto di volta in volta coinvolto nella controversia familiare. In questo modo non vi è un criterio predeterminato, ma una distinzione fra posizioni giuridiche soggettive che si risolve in un dato fluido e, pertanto, potrebbe comportare numerosi equivoci interpretativi.

Ovviamente sono previste riaperture dettate dallo svolgimento del contraddittorio: il ricorrente conoscerà le difese del convenuto solo attraverso la lettura della comparsa di risposta e potrà quindi replicare in udienza. Allo stesso modo, il convenuto ha il diritto di replicare ad eventuali novità dedotte dall'attore in udienza con un termine da fissarsi.

Ancora, con riferimento agli atti introduttivi e alla determinazione del *thema decidendum et probandum*, nei giudizi inerenti la crisi matrimoniale il legislatore delegato ha concesso alle parti la possibilità di introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, in un'applicazione meno rigorosa delle decadenze, posto che le novità che derivano dall'assunzione della prova possono riaprire i termini difensivi delle parti in ordine ad allegazioni e richieste istruttorie.

In questi procedimenti è richiesto un comportamento di lealtà processuale particolarmente pregnante, che si manifesta con l'offerta degli elementi probatori utili a ricostruire le effettive condizioni economiche delle parti e giunge fino a richiedere a ciascuna di esse di fornire al giudice elementi di prova contrari al proprio interesse personale, ed è giustificato dalla particolarità della materia del contendere, legata ad interessi aventi rilievo costituzionale<sup>41</sup>.

Il dovere di leale collaborazione, inoltre, impone alla parte di rendere informazioni e di produrre documenti che si rivelino esatti oltre che completi. La violazione di tale dovere può essere valutata dal giudice come argomento di prova, in virtù del rinvio all'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché ai fini della condanna alle spese (art. 92, comma 1, c.p.c.) e dell'accertamento della responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).

Tale meccanismo, giusta la sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo di provvedere all'allegazione completa della documentazione attestante la situazione reddituale, patrimoniale, personale e familiare, potrebbe essere, ad avviso di attenta dottrina, una modifica di non poco

---

<sup>38</sup> Cfr. relazione n. 113 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, 15 dicembre 2022, 158.

<sup>39</sup> Per una compiuta analisi sul concetto di disponibilità e indisponibilità dei diritti, si veda O. Dessì, *L'indisponibilità dei diritti del lavoratore*, Torino 2011.

<sup>40</sup> B. Polisenò, *Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *Il Foro it.* (2023) 362ss.

<sup>41</sup> Così, "Rassegna riforma Cartabia" in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), 2023, 346.

rilievo siccome comporterebbe un affievolimento nel processo civile del principio del *nemo tenetur edere contra se*<sup>42</sup>.

In presenza di figli minori, inoltre, i coniugi sono tenuti al deposito del c.d. “piano genitoriale<sup>43</sup>” (attestante le attività quotidiane della prole, le frequentazioni parentali e amicali, le vacanze godute), per fornire al giudice un quadro completo degli “impegni e attività quotidiane” dei figli, agevolando, così, l’assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti nel loro interesse e per una più celere decisione della causa<sup>44</sup>. Il contenuto del piano genitoriale, tuttavia, non si esaurisce nella descrizione fornita dall’art. 473-*bis*.12 c.p.c., ma deve evidenziare un progetto sull’esercizio della responsabilità genitoriale<sup>45</sup>.

Sempre con riguardo al piano genitoriale, l’art. 473-*bis*.50 c.p.c. prevede che, con i provvedimenti, anche temporanei, che statuiscono sull’affidamento della prole, il giudice indichi le informazioni che ciascun genitore deve comunicare all’altro, costituendo piena applicazione dei principi dell’affidamento, anche nei casi nei quali questo sia esclusivo o esclusivo rafforzato. Infatti, anche in queste ultime due ipotesi, il genitore non affidatario mantiene il generale potere/dovere di vigilanza che può essere esercitato solo ove il genitore stesso sia in possesso di informazioni sulla vita del figlio.

La previsione a tenore della quale spetterebbe al giudice indicare le informazioni che un genitore è tenuto a condividere con l’altro dovrebbe avere un effetto deflattivo del contenzioso “satellitare”, prevenendo il sorgere di controversie aventi ad oggetto l’individuazione delle notizie sulla vita del figlio che ciascun genitore ha il diritto di avere dall’altro<sup>46</sup>.

A tal proposito, conviene osservare che, in presenza di figli minori, la tutela dei loro diritti e la gestione della responsabilità genitoriale non si esaurisce nelle norme sui giudizi di separazione e divorzio, ma resta assoggettata a quanto dispongono gli artt. 337-*bis* e ss. c.c. e alle norme in materia di diritto familiare che vi fanno espresso riferimento.

La seconda parte dell’art. 473-*bis*.50 c.p.c. prevede che, nel formulare la propria proposta di piano genitoriale, il giudice tenga conto di quelli allegati dalle parti, pur potendosene discostare, in ragione degli ampi poteri officiosi di cui dispone. Si è di fronte ad un intervento atto a disciplinare la relazione genitoriale allo scopo di prevenire il sorgere di conflitti e di evitare che

---

<sup>42</sup> In questo senso, v. C. Silvestri, *L’architettura della riforma della giustizia familiare*, in *Judicium* 2022. Tuttavia, *contra*, R. Lombardi, *L’obbligo di disclosure nei procedimenti di separazione e divorzio riformati: un ridimensionamento del nemo tenetur edere contra se?*, in *Judicium* (2023) 2, la quale ritiene che «Il principio del *nemo tenetur edere contra se* nel processo familiare piuttosto che soffrire un ulteriore affievolimento vede congruamente modulata la sua deviazione in vista della celerità e dell’efficienza della giustizia familiare».

<sup>43</sup> Sul tema, v., *ex multis*, E. Al Mureden, *Il piano genitoriale*, in *Fam. e dir.* (2023) 998ss.; A. Spadafora, *La tutela del minore nella genitorialità pianificata*, in *Fam. e dir.* (2024) 208ss.; D. D’Adamo, *La coordinazione genitoriale nella riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.* (2023) 48ss.

<sup>44</sup> In senso critico, v. Scarselli, *La riforma del processo di famiglia*, cit., secondo il quale il meccanismo del piano genitoriale sarebbe teso a violare il diritto di libertà dei componenti della famiglia.

<sup>45</sup> In questi termini, F. Tommaseo, *Nuove regole per i giudizi di separazione e divorzio*, in *Fam. e dir.* (2023) 288ss.

<sup>46</sup> Cfr. “Rassegna riforma Cartabia” in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), cit., 354.

la crisi tra i genitori abbia ripercussioni sulle abitudini di vita della prole dovute alla conflittualità e all'incapacità di comunicare della coppia.

La violazione del piano genitoriale proposto dal giudice e accettato dai genitori<sup>47</sup>, costituisce autonomo comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c..

Ancora in relazione al contributo economico verso i figli – e in generale riguardo alle condizioni di vita della prole minorenni – il giudice è chiamato ad esercitare poteri officiosi, a prescindere dalle prove e dalle allegazioni dei fatti fornite dai genitori<sup>48</sup>. In tale ambito, dunque, subiscono una deroga sia il principio della domanda (art. 99 c.p.c.), sia il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.)<sup>49</sup>.

### 7.- I provvedimenti indifferibili.

La riforma del diritto processuale della famiglia ha interessato anche la disciplina della tutela cautelare. Innanzitutto, con l'473-bis.15 c.p.c., è stata introdotta un'inedita forma di cautela atipica, destinata ad operare nella fase iniziale del giudizio; in secondo luogo, con l'art. 473-bis.22 c.p.c.<sup>50</sup>, è stato esteso a tutte le controversie soggette al rito unitario della famiglia il potere del giudice di adottare provvedimenti temporanei e urgenti all'esito della prima udienza. L'art. 473-bis.15 c.p.c. prevede che in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, adotti con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande proposte, delle parti, per poi fissare un'udienza davanti a sé<sup>51</sup> – nei successivi quindici giorni – nella quale confermare, modificare o revocare i provvedimenti disposti con decreto<sup>52</sup>.

---

<sup>47</sup> Nel silenzio della norma, si deve supporre vi sia un termine concesso dal giudice per esprimere tale accettazione.

<sup>48</sup> In realtà, già da tempo, in particolari ambiti si riteneva che «l'intervento obbligatorio in giudizio del p.m.; le amplissime facoltà istruttorie del giudice; il potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, *ultra petitum*» costituissero «misure certamente dirette alla tutela, in giudizio, degli interessi dei minori». In questi termini, v. C. Cost. 14 luglio 1986, n. 185, in *Giust. Civ.* (1987), I, 2188ss. con nota di Boccaccio, *La Corte costituzionale e l'«interesse del minore»: un'occasione mancata*; più di recente, v., *ex multis*, Cass. 22/2/2022, n. 5777, in cui si osserva che «la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizioni economica e reddituale delle parti».

<sup>49</sup> In questi termini, v. Lombardi, *L'obbligo di disclosure nei procedimenti di separazione e divorzio riformati: un ridimensionamento del nemo tenetur edere contra se?*, cit., 3.

<sup>50</sup> Sul punto, v. oltre, par. 8.

<sup>51</sup> La locuzione “davanti a sé” si deve allo schema di decreto legislativo AG 137 cit. al fine di fugare alcuni dubbi sorti fra gli interpreti all'alba dell'entrata in vigore del d.lgs 149/2022, chiarendo che l'udienza di cui si discute viene trattata dal medesimo giudice-persona fisica che ha emesso il decreto, e non dal collegio.

<sup>52</sup> Tuttavia, quanto ai provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c., v. E. Vullo, *Provvedimenti indifferibili, temporanei e urgenti*, in *Fam. e dir.* (2023) 982ss, il quale sottolinea che «Si tratta di un istituto la cui introduzione non sarebbe stata strettamente necessaria, in quanto gli stessi obiettivi di tutela potevano essere agevolmente (e meglio) perseguiti considerando ammissibile, nella fase del giudizio anteriore all'udienza di comparizione delle parti, il ricorso alle misure cautelari atipiche ex art. 700 c.p.c.».

Al secondo comma, poi, è stabilito che “l’ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall’articolo 473-*bis*.22”<sup>53</sup>.

In questo modo la norma prevede due requisiti cui ancorare la possibilità di emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti *inaudita altera parte*<sup>54</sup>.

Il primo requisito coincide con quello previsto dall’art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c., con riguardo alla tutela cautelare ordinaria, facendo verosimilmente riferimento ad eventuali provvedimenti a carattere conservativo, laddove si potrebbe correre il rischio che, a causa dell’instaurazione del contraddittorio, la controparte venga a conoscenza della misura provvisoria richiesta e modifichi lo *status quo* al fine di renderla concretamente inattuabile<sup>55</sup>.

Il secondo requisito, invece, potrebbe far riferimento a possibili misure a carattere anticipatorio, le quali dovrebbero far fronte alla necessità di neutralizzare il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile connesso alla previa instaurazione del contraddittorio. È lo stesso requisito che l’art. 700 c.p.c. richiede per la concessione dei provvedimenti d’urgenza, benché anche per questi ultimi l’art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c., richieda che, per essere autorizzati *inaudita altera parte*, debba sussistere il pericolo che la convocazione della controparte possa pregiudicare l’attuazione del provvedimento<sup>56</sup>.

Tali provvedimenti rappresentano un’anticipazione di quelli “temporanei ed urgenti”, di cui all’art. 473-*bis*.22 c.p.c., che il giudice assume all’esito della prima udienza; sicché, nonostante la norma taccia sul punto, possono collocarsi tra il deposito del ricorso introduttivo e l’udienza di prima comparizione delle parti<sup>57</sup>.

## **8.- La centralità della prima udienza. Il tentativo di conciliazione e i provvedimenti temporanei e urgenti.**

La più vistosa differenza rispetto al sistema previgente riguarda la scomparsa della struttura bifasica: il presidente dovrà limitarsi a dare avvio al processo disponendo gli adempimenti a carico dell’ufficio dopo la presentazione del ricorso, come la fissazione dell’udienza di

<sup>53</sup> Il secondo comma della norma è stato aggiunto dallo schema di decreto legislativo AG 137 cit.. In questo modo si consente di proporre reclamo anche avverso l’ordinanza di cui all’art. 473-*bis*.15 c.p.c., ma solo dopo che la questione è stata sollevata davanti al giudice dell’udienza di cui all’art. 473-*bis*.22 c.p.c., con un evidente risparmio dei mezzi processuali ma senza ledere il diritto di difesa delle parti.

<sup>54</sup> Sul tema la letteratura è vastissima. Per tutti, si vedano F. Cipriani, *I provvedimenti presidenziali nell’interesse dei coniugi e della prole*, Napoli 1970; C. Mandrioli, *I provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione dei coniugi*, Milano 1953; L. Salvaneschi, *Provvedimenti presidenziali nell’interesse dei coniugi e della prole e procedimento cautelare uniforme*, in *Riv. dir. Proc.* (1994) 1063ss.

Più di recente, per quanto attiene alle novità introdotte dalla riforma, v. A. Graziosi, *Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse dei genitori e dei figli minori*, in *Fam. e dir.* (2022) 368ss.

<sup>55</sup> Cfr. Graziosi, *Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse dei genitori e dei figli minori*, cit., 368.

<sup>56</sup> In questo senso, v. Ficcarelli, *Riforma del processo della famiglia, minorenni e persone e poteri officiosi del giudice*, cit., 10.

<sup>57</sup> Per quanto concerne la collocazione temporale dei provvedimenti in esame, cfr. G. Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari 2023, 62, il quale ritiene sia da escluderne la pronuncia *ante causam*.

comparizione dinanzi al collegio, salva la discrezionale nomina di un giudice relatore o delegato alla trattazione.

La soppressione della struttura bifasica avrà l'effetto di ridurre i tempi e il numero degli atti di parte.

Dopo la fissazione della data dell'udienza (e dell'eventuale nomina di un relatore), si procederà come in un giudizio ordinario di cognizione. La comparizione personale delle parti avviene davanti al collegio (o al giudice delegato, se nominato). Le parti sono tenute a presentarsi personalmente, salvi gravi e comprovati motivi. Nel caso di mancata comparizione del ricorrente, il processo si estingue, salva la richiesta del convenuto di proseguire in assenza; se entrambe le parti non compaiono, il loro comportamento è valutabile *ex art.* 116 c.p.c..

La prima udienza – che dovrà tenersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso *ex art.* 473-*bis*.14, comma 3, c.p.c.<sup>58</sup> – è snodo centrale. In tale ambito risultano concentrate le attività proprie dell'ormai abrogata udienza presidenziale di cui all'art. 708 c.p.c., dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e di quella di precisazione delle conclusioni.

Un'innovazione rispetto alla disciplina previgente consiste in un ulteriore adempimento processuale. Infatti, nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca e una delle parti non accolga l'invito al tentativo di mediazione familiare, il giudice può pronunciare le misure interinali previste dall'art. 473-*bis*.22 c.p.c..

La ragione di tale potere in capo al giudice si rinviene nella peculiarità della materia di cui si tratta, in cui è necessario assicurare la difesa di parti titolari di diritti sensibili. Le nuove disposizioni, infatti, sono volte prioritariamente alla tutela del minore, i cui interessi possono essere salvaguardati attraverso provvedimenti costantemente adeguati alla mutevolezza della situazione di fatto<sup>59</sup>.

Pertanto, qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473-*bis*.22 c.p.c. per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo. La disposizione mira a consentire alle parti interessate alla mediazione di verificare la possibilità di una soluzione bonaria del conflitto, evitando che il nuovo assetto determinato dal giudice possa compromettere la prosecuzione della via del dialogo. Tuttavia, qualora le parti alleghino negli atti introduttivi “qualsiasi forma di violenza” prevista dalla “Convenzione di Istanbul”<sup>60</sup>, il presidente non potrà esperire il tentativo di conciliazione.

---

<sup>58</sup> A tal proposito, l'art. 81-*bis* disp. att. c.p.c. prevede che nel rito unificato in materia di persone, minori e famiglia, possa essere valutato ai fini della progressione di carriera il mancato rispetto da parte del giudice dell'obbligo di fissare l'udienza entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

<sup>59</sup> Cfr. R. Donzelli, *Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie*, in *Judicium* (2023), il quale sottolinea che «L'interesse tutelato prioritariamente dalle nuove norme è, infatti, quello del minore, cioè un interesse la cui realizzazione dipende dall'attuazione di obblighi a carattere prevalentemente personale».

<sup>60</sup> Si tratta della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, approvata il 7 aprile 2011, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul e ratificata in Italia il 19 giugno 2013.

Tale sistema di provvedimenti temporanei e urgenti, attraverso il quale il giudice detta una disciplina interinale, generalmente a natura sommaria, per far fronte a situazioni che richiedono un intervento immediato in attesa della pronuncia definitiva è più ampio e articolato rispetto a quello previgente, in quanto si prevede la possibilità di emettere una misura (con presupposti rigorosamente cautelari) al momento del deposito del ricorso e, quindi, anteriormente alla prima udienza e *inaudita altera parte*, salvo convalida, qualora il procedimento non possa convertirsi in una soluzione negoziale per accordo<sup>61</sup>.

Pertanto, emanati (quando occorra) i provvedimenti temporanei o urgenti, con la stessa ordinanza si provvede alla rimessione della causa in decisione se non occorre istruzione, altrimenti è predisposto il calendario del processo.

Ne risulta un procedimento caratterizzato da concentrazione e snellezza.

I provvedimenti che il tribunale può adottare sono atipici, proprio per potersi adattare alle situazioni concrete che necessitano di intervento. Sono provvedimenti discrezionali, posto che si giustificano in virtù del criterio di “opportunità”, con l’unico limite dettato dall’art. 473-*bis*.22, primo comma, c.p.c., ovvero di mantenersi nella cornice formata dai “limiti delle domande proposte”<sup>62</sup>.

Tutti i provvedimenti anticipatori sono impugnabili innanzi al collegio sul modello del reclamo cautelare; le misure anticipatorie possono essere modificate solo in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, marcando una differenza con la previgente disciplina di cui all’art. 709, ultimo comma, c.p.c.. Ne consegue un ampliamento del potere cautelare del giudice.

Per quanto attiene al regime di impugnabilità dell’ordinanza con cui il giudice istruttore modifica o revoca i provvedimenti temporanei e urgenti assunti a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, interviene l’art. 473-*bis*.24 c.p.c.<sup>63</sup> che stabilisce la possibilità di proporre reclamo con ricorso alla Corte di appello, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

Il reclamo è ammesso anche contro i provvedimenti emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono

---

<sup>61</sup> Cfr. Lombardi, *La riforma dei procedimenti di separazione e di divorzio nella legge delega n. 206/2021*, cit., 286.

<sup>62</sup> Benché non vi sia un’espressa indicazione, potrebbe sostenersi che tali provvedimenti possano sempre essere adottati anche d’ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104. A sostegno di questa tesi, si veda B. Polisenò, *Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *Il Foro it.*, (2023) 361.

<sup>63</sup> Il primo e il secondo comma dell’art. 473-*bis*.24 c.p.c. subiranno delle modifiche ad opera dallo schema di decreto legislativo AG 137 cit., al fine di rendere più chiaro agli interpreti che il mezzo di reclamo previsto dal secondo comma (cioè quello relativo ai provvedimenti emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori) non si differenzia da quello previsto al primo comma, relativo ai provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati all’esito della prima udienza.



modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

È, dunque, possibile proporre reclamo alla Corte d'appello contro tutti i provvedimenti "provvisori" emanati nel corso del procedimento unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie; per gli stessi provvedimenti è poi possibile ricorrere per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Non è possibile, tuttavia, né proporre reclamo, né ricorrere per Cassazione per i provvedimenti provvisori che possono essere emanati nel corso dei "procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità" e dei "procedimenti di adozione di minori di età", sottratti all'applicazione del procedimento "unificato". E non lo sono neppure quelli previsti dall'art. 403 c.c., qualora il pubblico ministero chieda la convalida del provvedimento della pubblica autorità nelle forme da questa norma previste e non opti, invece, per la richiesta di provvedimenti "indifferibili" di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. Non lo sono quelli previsti dall'art. 473-bis.39, dagli artt. 473-bis.40 ss. e dagli artt. 473-bis.69 ss., qualora, ancora, non si opti per la pronuncia dei provvedimenti "indifferibili" di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c., che appaiono idonei ad assorbire le previsioni di quelle disposizioni.

Si è di fronte ad una contraddizione evidente: in alcuni casi i provvedimenti provvisori sarebbero immediatamente reclamabili e ricorribili in Cassazione; in altri, invece, provvedimenti della medesima natura non sarebbero in alcun modo impugnabili<sup>64</sup>.

### 9.- Il cumulo delle domande di separazione e divorzio.

Il legislatore della riforma, per raggiungere l'obiettivo di semplificazione del processo civile, ha previsto una norma – l'art. 473-bis.49 c.p.c. – che, nelle intenzioni, dovrebbe ridurre la durata dei processi di separazione e di divorzio, anche alla luce dei principi di rango costituzionale quali il giusto processo e la ragionevole durata dello stesso. Difatti, la norma consente di cumulare in uno stesso processo la domanda di separazione e di divorzio<sup>65</sup>, aprendo la via ad un unico procedimento, con un unico rito, dinanzi ad un unico giudice<sup>66</sup>.

Il *simultaneus processus* potrà realizzarsi in due diversi modi: o proponendo la domanda di scioglimento del matrimonio negli atti introduttivi del procedimento di separazione (e, in tal

---

<sup>64</sup> In questo senso, Costantino, *Commento alla normativa*, cit., 188, ritiene che «la lettera della norma apre la strada a due diverse interpretazioni. La previsione secondo la quale, "avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al comma 2° è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost." può essere intesa nel senso che il ricorso è sempre e comunque ammesso, oppure nel senso che esso è possibile nei confini segnati dalla norma costituzionale, a tal fine espressamente richiamata».

<sup>65</sup> Specificamente sull'argomento, v. M. Paladini, *Il cumulo delle domande di separazione e divorzio*, in C. Cecchella (a cura di), *La riforma del giudice e del processo per le presone, i minorenni e le famiglie*, Torino 2022; A. Simeone, *Il cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti*, in *Il familiarista* (2023); F. Danovi, *Per l'ammissibilità della domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell'era della riforma Cartabia)*, in *Fam. e dir.* (2023) 487ss; N. Minafra, *Il cumulo delle domande di separazione e di divorzio*, in *Il Foro it.* (2023) 188ss.

<sup>66</sup> E. Vullo, *Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio*, in *Fam. e dir.* (2022) 357ss.

caso, tale pretesa sarà procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'art. 3 della L. div); o disponendo la riunione dei due giudizi (separazione e divorzio) qualora questi siano pendenti dinanzi allo stesso tribunale, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., ovvero qualora siano pendenti dinanzi a giudici diversi, trovando applicazione l'art. 40 c.p.c..

L'obiettivo è quello che sia trasfusa l'intera istruttoria già realizzata nel procedimento separativo all'interno del procedimento divorzile, con evidente rispetto del principio di economia processuale, ma anche quello di «ridurre il numero dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti superiori in quanto, qualora impugnata la sentenza emessa all'esito della definizione del giudizio di primo grado sui procedimenti riuniti, genererà un unico procedimento pendente in corte di appello ed in Cassazione, in luogo di due (impugnazione della separazione e successivamente del divorzio)»<sup>67</sup>.

La procedibilità della domanda di divorzio, comunque, è condizionata ad un duplice requisito: il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e il rispetto del termine di ininterrotta separazione di cui all'art. 3 L. div., che pertanto deve essersi protratta senza interruzioni per almeno dodici mesi decorrenti dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione. Nel caso in cui tali presupposti non dovessero essere sussistenti, la domanda di divorzio sarà dichiarata improcedibile<sup>68</sup>.

Il cumulo delle domande, tuttavia, dà un contenuto complesso al ricorso introduttivo o alla comparsa di costituzione e di risposta. *Nulla quaestio* per quanto concerne la domanda di separazione, ove il ricorrente sarà tenuto unicamente a osservare i requisiti prescritti dall'art. 473-bis.12 c.p.c., rispettando le preclusioni previste dalla legge per le domande sui diritti disponibili; più complessa appare la collocazione temporale per gli adempimenti e gli oneri richiesti per quanto riguarda la domanda di divorzio proposta con il ricorso introduttivo o dal convenuto con la sua comparsa di costituzione e risposta<sup>69</sup>.

Dalla propedeuticità di una pronuncia rispetto all'altra discende l'autonomia dei diversi capi della sentenza, per cui la sentenza che decide le due cause è formalmente unica ma contiene pronunce sostanzialmente autonome, mantenendosi separati i capi a contenuto patrimoniale anche a cagione della diversa funzione cui assolvono<sup>70</sup>.

Viene specificamente indicata la necessità di puntualizzare la diversa decorrenza dell'assegno di mantenimento o di divorzio in favore del coniuge o dell'ex coniuge economicamente debole

---

<sup>67</sup> Commissione Luiso, *Proposte e note illustrative*, cit., 124.

<sup>68</sup> In questo senso, v. G. Buffone, *Le nuove norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia (d.lgs. n. 149/2022): prime letture sintetiche*, in *Giustizia insieme* (2023).

<sup>69</sup> In questo senso, v. Tommaseo, *Nuove regole per i giudizi di separazione e divorzio*, cit., 294, il quale ritiene che le domande debbano essere formulate negli atti introduttivi ma che, «per quanto riguarda il giudizio di divorzio, gli adempimenti allegativi e probatori prescritti potranno validamente essere affidati anche alle memorie integrative da depositare prima dell'udienza di comparizione fissata per il giudizio di divorzio, memorie previste, con speciale riferimento al rito unificato, dall'art. 473-bis.17, che introduce sul punto varianti rispetto a quanto previsto per le memorie integrative nel processo civile di cognizione dal nuovo art. 171-ter c.p.c.».

<sup>70</sup> In questi termini, v. relazione n. 113 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, 15 dicembre 2022, 167.

al fine di evitare possibili sovrapposizioni di pronunce e potenziali problemi di contraddittorietà di giudicati e di controversie nella fase esecutiva<sup>71</sup>.

Ad avviso della Commissione Luiso, l'opzione «garantirà economie processuali, potendo il giudice per numerose domande compiere analoghi accertamenti, con considerevole risparmio di tempo ed energie processuali»<sup>72</sup>.

Tuttavia, poiché la materia familiare è contraddistinta da alti picchi di conflittualità, vi è il rischio di impugnazioni strumentalmente volte ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza sullo *status*, il che condurrebbe ad una inevitabile dilatazione dei tempi che si pone in contrasto – o, almeno, sembrerebbe essere incoerente – sia con lo spirito acceleratorio della riforma, sia con il principio della ragionevole durata del processo<sup>73</sup>.

Resta ancora da sottolineare che la norma non prevede esplicitamente la possibilità di proporre contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio nei casi in cui le parti optino per la separazione consensuale o congiunta<sup>74</sup>.

Il problema della cumulabilità, in un *simultaneus processus*, delle domande di separazione e divorzio, ha già trovato soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di merito che per prima se ne è occupata<sup>75</sup>. La questione è stata risolta dalla Sezione Prima della Corte di Cassazione<sup>76</sup> con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023<sup>77</sup> con la quale, dopo aver ricostruito le varie posizioni della dottrina e della giurisprudenza, i giudici di legittimità hanno enunciato il principio di diritto *ex art. 363-bis. c.p.c.*<sup>78</sup>.

---

<sup>71</sup> Così, *Relazione illustrativa al decreto legislativo* 10 ottobre 2022.

<sup>72</sup> Commissione Luiso, *Proposte e note illustrative*, cit., 133.

<sup>73</sup> Così, “*Rassegna riforma Cartabia*” in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), cit., 354.

<sup>74</sup> In senso contrario, si veda Paladini, *Il cumulo delle domande di separazione e divorzio*, cit., 54.

<sup>75</sup> A favore dell'ammissibilità, v. Sent. Trib. Civ. di Milano, Sez. 9, 5/5/2023, n. 3542; *Contra*, v. Sent. Trib. Civ. di Firenze, Sez. 1, 15/5/2023, n. 4458, ove viene statuito che «In applicazione del principio ermeneutico secondo cui *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* deve negarsi la possibilità del cumulo delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorsi di separazione consensuale e divorzio congiunto, atteso che l'art. 473-bis.51 c.p.c., relativo ai procedimenti su domanda congiunta, non prevede espressamente la possibilità di realizzare il cumulo al pari di quel che avviene all'art. 473-bis.49 c.p.c.».

<sup>76</sup> Il Tribunale di Treviso, chiamato a decidere su una domanda congiunta di separazione e divorzio, aveva sollevato questione pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.*

<sup>77</sup> Tra i primi commenti alla sentenza, si segnalano C. Cecchella, *Il pragmatismo della Cassazione sulla domanda congiunta di separazione e divorzio e le ricadute sul diritto civile processuale e sostanziale*, in *Quotidiano giuridico* (2023); R. Donzelli, *La revoca del consenso e le sopravvenienze nel cumulo “consensuale” ammissibile di separazione e divorzio* (nota a Cass. 16 ottobre 2023, n. 28727), in *Giusto proc. civ.*, 4 (2023) 1193ss.; A. Morace Pinelli, *La Corte di Cassazione ammette il cumulo delle domande di separazione e di divorzio nel procedimento su domanda congiunta (art. 473-bis.51 c.p.c.)*. *Un nuovo colpo alla sopravvivenza della separazione giudiziale ed un'illuminata apertura ai patti della crisi coniugale*, in *Giustizia Insieme* (2023) 1ss.; F. Danovi, *La Cassazione conferma l'ammissibilità del cumulo di separazione e divorzio su domanda congiunta*, in *Fam. e dir.* (2024) 5ss; M. T. Latella, *Cumulo di separazione e divorzio – L'art. 473-bis.51 c.p.c. e il cumulo di domande*, in *Giur. it.* (2024) 79ss; E. Quadri, *Riflessioni sul dibattito relativo alla soluzione offerta dalla Cassazione circa il cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio*, in *Nuova giur. civ. comm.* (2024) 217ss.

<sup>78</sup> Strumento introdotto dal d.lgs 149/2022 in attuazione dell'art. 1 comma 9 lett. g. della l. delega n. 206 del 26 novembre 2021 con la finalità di fornire al giudice di merito la possibilità, al ricorrere determinati presupposti, di adire la Suprema Corte per ottenere la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto.

È opportuno, tuttavia, ripercorrere l'*iter* decisionale seguito dalla Corte. Sulla questione circa l'ammissibilità o meno della domanda congiunta e cumulata vi erano due diversi orientamenti: l'uno favorevole all'ammissibilità, l'altro contrario, incentrando tale facoltà alle sole ipotesi di procedimento contenzioso. I diversi orientamenti hanno utilizzato diversi criteri letterali e sistematici di interpretazione.

Quanto al primo, si è osservato che l'art. 473-*bis*.51 c.p.c. non prevede espressamente la possibilità di realizzare il cumulo oggettivo di domande congiunte, a differenza, invece, di quanto è previsto per le domande contenziose, all'art. 473-*bis*.49 c.p.c..

Di contro, il primo comma dell'art. 473-*bis*.51 c.p.c. fa riferimento ai "procedimenti di cui all'art. 473-*bis*.47": se il legislatore avesse voluto escludere il cumulo non avrebbe utilizzato il plurale.

Quanto al criterio sistematico, coloro che propendono per l'inammissibilità, sottolineano che la funzione della norma che consente il cumulo dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi è quella di ottenere un risparmio di "energie processuali", tenuto conto che le due domande contengono spesso aspetti equivalenti e sovrapponibili<sup>79</sup>. Di contro, l'esigenza di tale risparmio di energie processuali non sarebbe ravvisabile nei procedimenti di separazione consensuale che vengono definiti in un breve lasso temporale, strettamente necessario al deposito del ricorso, alla celebrazione dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato e alla pronuncia della sentenza di omologa<sup>80</sup>.

Ancora, l'idea del cumulo sarebbe incompatibile con la natura di procedimento di volontaria giurisdizione<sup>81</sup> che avrebbe quello scaturente dalla domanda congiunta dei coniugi.

Le posizioni favorevoli all'ammissibilità, invece, hanno obiettato che la compatibilità strutturale del cumulo con un determinato procedimento deve vagliarsi in concreto e non sulla base della qualificazione astratta della natura di tale procedimento. Inoltre, anche il procedimento a domanda congiunta è definito con sentenza, con la conseguente possibilità di applicazione dell'art. 279 c.p.c., pronunciando sentenza, definitiva o anche non definitiva, su una delle domande congiunte di separazione e divorzio.

Un ulteriore argomento a sostegno delle tesi contrarie al cumulo in caso di domande consensuali è il tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi: l'art. 160 c.c., infatti, sanziona con la nullità i "patti prematrimoniali" volti a incidere sugli effetti dell'eventuale futuro divorzio. Ancora, vi è da considerare che tali effetti avrebbero ad oggetto diritti che non sarebbero ancora sorti, oltre ad essere indisponibili<sup>82</sup>.

---

<sup>79</sup> Come emerge anche dalla relazione al D.lgs 149/2022.

<sup>80</sup> Sent. Trib. Civ. di Ferrara, 31/5/2023, n. 406.

<sup>81</sup> Il procedimento di separazione consensuale, infatti, si colloca nell'ambito della volontaria giurisdizione, differenziandosi dalla separazione giudiziale in virtù del presupposto dell'assenza di conflitto di interessi. Sulle differenze tra i due procedimenti, v., *ex multis*, M. Dogliotti, A. Figone, *I procedimenti di separazione e divorzio*, Milano 2011; G. Autorino, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino 2015; C. Mandrioli, A. Carratta, *Diritto processuale civile*, Torino 2022, 67ss.

<sup>82</sup> In questo senso, sent. Cass. 26/4/2021, n. 11012. Tuttavia, *contra* Sent. Cass. 24/2/2021, n. 5056.

A favore dell'ammissibilità del cumulo, invece, dovrebbe sovvenire la *ratio* sottesa all'introduzione dello stesso per i procedimenti contenziosi, posto che anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Infatti, le parti potrebbero voler concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva della crisi matrimoniale.

Per quanto, invece, attiene al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi – che sarebbero nulli *ex art.* 160 c.c., avendo ad oggetto diritti non ancora sorti, oltre che indisponibili<sup>83</sup> –, si evidenzia, nella requisitoria del P.G., che «i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in *simultaneus processus*, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili».

La Corte di Cassazione, dunque, dopo aver analizzato le varie tesi, ricostruisce in questo modo la questione: da un punto di vista sistematico, in base ai principi generali, non si rinvencono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte. La sentenza in commento, rifacendosi ad argomentazioni proposte già dalla dottrina<sup>84</sup>, afferma che «Né può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle *rationes* della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi [...] realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte».

In merito alla circostanza che nei procedimenti congiunti le parti disporrebbero contemporaneamente di entrambi gli *status* e dei conseguenziali diritti, i giudici di legittimità chiariscono che i coniugi propongono le proprie domande all'organo giudiziario e formulano le relative conclusioni, non disponendo, quindi, anticipatamente degli *status*. Invero, l'accordo che i coniugi raggiungono in sede divorzile riveste natura negoziale (per quanto concerne le

---

<sup>83</sup> Sul tema la letteratura è vastissima. V., *ex multis*, A. Trabucchi, *Assegno di divorzio: attribuzione giudiziale e disponibilità degli interessati*, in *Giur. it.* (1981) 1153ss.; G. Oberto, "Prenuptial agreements in contemplation of divorce" e disponibilità in via preventiva dei diritti connessi alla crisi coniugale, in *Rivista di diritto civile* (1999) 212ss.; G. Bonilini, *L'assegno post-matrimoniale*, in *Lo scioglimento del matrimonio*, a cura di Bonilini e Tommaseo, in *Comm. Schlesinger*, Milano 2010; E. Quadri, *Autonomia dei coniugi e intervento giudiziale nella crisi familiare*, in *Famiglia* (2005) 10ss.; D. G. Ruggiero, *Gli accordi prematrimoniali*, Napoli 2005; G. Oberto, *Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi matrimoniale*, in *Fam. e dir.* (2012) 69ss.; A. Fusaro, *La sentenza delle Sezioni Unite sull'assegno di divorzio favorirà i patti prematrimoniali?*, in *Fam. e dir.* (2018) 104ss. Più di recente, v. anche C. Rimini, C. Balzarini, *Separazione e divorzio*, Milano 2022; C. Perago, *Atti di autonomia privata in vista del divorzio e loro valenza esecutiva*, in *Fam. e dir.* (2023) 1106ss.; V. S. Ruscigno, *Gli accordi in vista del divorzio: tra autonomia negoziale ed eteronomia giudiziale*, in *Dir. succ. e fam.* 1 (2023) 197ss.

<sup>84</sup> In questi termini, già Danovi, *Per l'ammissibilità della domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell'era della riforma Cartabia)*, cit., 491.

condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici), nel cui merito il Tribunale non può entrare, salva l'ipotesi di contrasto delle condizioni pattuite rispetto all'interesse dei figli o rispetto a norme inderogabili<sup>85</sup>.

Aderendo, dunque, alla lettura estensiva dell'ipotesi del cumulo di domande di separazione e divorzio, la Corte osserva che, trattandosi unicamente di domande proposte in funzione di una pronuncia di divorzio per la quale non è ancora decorso il termine di legge, il cumulo non incide sul c.d. carattere indisponibile dei patti futuri, poiché si è al cospetto di un accordo unitario che regolamenterà, oltre alla crisi, anche la loro vita futura.

Ancora: poiché la domanda di divorzio è espressamente proponibile all'interno del procedimento contenzioso per separazione personale, potrebbe facilmente accadere che le parti, all'interno di uno stesso processo, dopo una fase di conflitto, trovino un accordo tanto sulla separazione quanto sul divorzio. Infatti, è espressamente previsto che il Tribunale, compiute le necessarie verifiche dell'effettiva rispondenza delle stesse pattuizioni all'interesse dei figli e la loro non contrarietà alla legge e all'ordine pubblico, prenderà atto delle domande e pronuncerà le relative sentenze.

Per le ragioni suesposte, la Corte ha affermato che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tuttavia, sulla questione vi è ancora qualche nodo interpretativo da sciogliere, come autorevole dottrina ha messo in luce<sup>86</sup>. In particolare, per quanto concerne la possibilità di avanzare la domanda di divorzio in corso di causa, ci si chiede se, qualora tale domanda sia avanzata dal convenuto, si tratti di una riconvenzionale e dunque sia soggetta ai limiti preclusivi previsti per le domande nuove.

A favore di quest'ultima opzione, vi sarebbe la previsione della riunione dei due procedimenti avviati separatamente<sup>87</sup>.

Sorge, a questo punto, un ulteriore interrogativo: qualora il *simultaneus processus* si realizzi all'inizio del processo, le attività processuali che normalmente hanno luogo in entrambi i processi possono essere svolte un'unica volta o andranno replicate? E ancora: come dovrà svolgersi l'istruttoria di causa? La struttura unitaria del procedimento implica che la domanda di divorzio faccia sin dall'inizio parte del *thema decidendum* del procedimento. Non è agevole comprendere come, nel corso del procedimento, possa essere attivata l'istruttoria e la successiva decisione della domanda divorzile<sup>88</sup>.

---

<sup>85</sup> Nello stesso senso in precedenza, Ord. Cass. 24/7/2018 n. 19540; Sent. Cass. 9/7/1998, n. 6664.

<sup>86</sup> Così, Lombardi, *La riforma dei procedimenti di separazione e di divorzio nella legge delega n. 206/2021*, cit., 290.

<sup>87</sup> In questo senso, D. Piazzoni, *Lo svolgimento del procedimento di famiglia nella legge delega n. 206/2021*, in *Familia* (2021) 3.

<sup>88</sup> Lupoi, *I procedimenti speciali*, cit., 578.

Un'ultima annotazione concerne l'ammissibilità di domande connesse, ma che non rientrino nell'oggetto "(eventualmente) necessario" del procedimento della crisi matrimoniale. Ad oggi la giurisprudenza ha ritenuto inammissibili le domande relative ai pregressi rapporti tra le parti, ma autonome rispetto alla separazione o al divorzio in quanto tali. Tuttavia, riducendo sul piano strutturale gli elementi di specialità del processo di famiglia rispetto a quello ordinario, nel prossimo futuro gli orientamenti giurisprudenziali potrebbero divenire più permissivi sul punto<sup>89</sup>.

#### 10.- Il procedimento su domanda congiunta.

In osservanza dell'art. 1, comma 17, lett. o) della L. 206 del 2021, il d.lgs 10 ottobre n. 149 ha introdotto l'art. 473-bis.51 c.p.c., il quale disciplina un procedimento su domanda congiunta; la norma è diretta ad assicurare l'omogeneità delle procedure e, quindi, la piena razionalizzazione della materia. In tal modo si compattano anche i riti per i procedimenti su accordo delle parti, siccome seguiranno il medesimo *iter* sia quelli di separazione, sia quelli di divorzio, ma anche quelli per l'affidamento e il mantenimento dei figli delle coppie non coniugate.

Pertanto, ai sensi del primo comma dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le domande di cui all'art. 473-bis.47 c.p.c. di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, si propongono con ricorso al tribunale competente in base alla residenza dell'una o dell'altra parte. In presenza di figli minori, nonostante la norma taccia sul punto, si ritiene resti competente anche il foro di residenza abituale del bambino, nel caso in cui non coincida con la residenza dei genitori<sup>90</sup>. Al riguardo, la relazione illustrativa spiega che i figli minori della coppia risiederanno o avranno domicilio presso l'una o l'altra parte<sup>91</sup>.

La nuova disciplina è un'ulteriore manifestazione dell'intento del legislatore di affidare alla volontà comune dei coniugi le sorti del vincolo coniugale, anche se sotto il controllo della pubblica autorità<sup>92</sup>.

---

<sup>89</sup> Id., *I procedimenti speciali*, cit., 575, ove l'autore ritiene che non appaia «possibile prevedere, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, una "riapertura" dei termini per la formulazione delle richieste istruttorie relative a diritti disponibili: riapertura che, peraltro, sarebbe contraria al principio di economia processuale che la nuova norma vuole attuare».

<sup>90</sup> In questo senso, v. Buffone, *Le nuove norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia (d.lgs. n. 149/2022): prime letture sintetiche*, cit., 2, che ritiene che l'art. 473-bis.51 introduca ulteriori criteri rispetto a quello generale di cui all'art. 473-bis.11 c.p.c..

<sup>91</sup> Tuttavia, Lupoi, *I procedimenti speciali*, cit., 584 sottolinea come tale considerazione non superi i rischi di *forum shopping* da parte degli stessi genitori.

<sup>92</sup> Sul punto, F. Campione, *Separazione consensuale e divorzio su domanda congiunta, tra orientamenti di legittimità e prospettive di riforma*, in *Judicium* (2021) 5 chiarisce che «Non va trascurato che, quantunque la domanda congiunta si caratterizzi per essere il veicolo di allegazioni fattuali "comuni", la pacificità del fatto non fa venire meno la regola sull'onere della prova e non esonera il giudice da un compiuto accertamento del medesimo con gli opportuni strumenti probatori, allorché tale fatto rientra nel *thema decidendum* relativo a situazioni sostanziali indisponibili».

Si è al cospetto di altri due riti distinti tra loro e, a loro volta, distinti dal rito “unificato” applicabile ai procedimenti di separazione e divorzio contenziosi, poiché, in ragione dell’accordo tra le parti, sono richieste modalità semplificate e più celeri.

Ancora, nell’ambito di questi procedimenti, l’audizione del bambino è disposta dal giudice solo se necessario (art. 473-*bis*.4, ultimo comma, c.p.c.).

Le differenze tra il nuovo giudizio e quello previsto dalla normativa previgente sono molteplici. Anche nella separazione consensuale è stata soppressa l’udienza presidenziale<sup>93</sup> e si dispone che, ricevuto il ricorso, il presidente fissi direttamente un’udienza davanti al giudice relatore e ne faccia dare notizia al pubblico ministero. È poi il giudice relatore a sentire le parti, sempre che compaiano, per poi riferire al collegio.

Ulteriore profilo di rilievo in questo ambito è certamente rappresentato dalla scelta della sentenza come provvedimento conclusivo del procedimento<sup>94</sup>.

Novità interessante, poi, è quella prevista dall’art. 473-*bis*.51, comma 2, c.p.c., che prevede che le parti si avvalgano della “facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte”, facendone “richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’art. 473-*bis*.13, terzo comma”.

Il legislatore ha ravvisato nell’udienza a trattazione scritta uno strumento che risponde ad esigenze di efficienza in termini di durata del processo, consentendo al giudice una migliore organizzazione del carico di lavoro e agli avvocati di evitare impegni concomitanti<sup>95</sup>.

Tuttavia, è difficile immaginare che l’udienza presidenziale possa svolgersi in assenza dei coniugi dinanzi al giudice, posto che l’udienza stessa è finalizzata al tentativo di conciliazione<sup>96</sup>. L’art. 473-*bis*.51, comma 5, c.p.c. prevede che “in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio delle responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni”.

---

<sup>93</sup> Il previgente art. 711 c.p.c. disponeva che, su ricorso congiunto dei coniugi, il presidente doveva sentirli e curare di conciliarli, come era disposto per la separazione giudiziale.

<sup>94</sup> V. sul punto F. Danovi, *Criteri ispiratori, principi e caratteri del nuovo procedimento familiare*, in *Fam. e dir.*, (2023) 907ss, «In tal modo si è inteso da un lato sottolineare l’importanza di un provvedimento avente natura costitutiva e tendente a modificare o estinguere *status* personali (evitando disparità forse incongrue rispetto al regime dei procedimenti contenziosi) e dall’altro adottare un provvedimento dotato di un superiore tasso formale per meglio facilitare le ipotesi di circolazione di provvedimenti all’estero». Di questo avviso anche R. Giordano, A. Simeone, *La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo. Commento al D.lgs 149/2022 e successive modifiche*, Milano 2023, 318.

<sup>95</sup> In questi termini, “*Rassegna riforma Cartabia*” in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), cit., 355.

<sup>96</sup> Vullo, *Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio*, cit., 365, tuttavia, contesta l’opportunità di un’integrale sostituzione dell’udienza presidenziale con lo scambio di note scritte, in quanto, sebbene nella prassi sia difficile si giunga ad una riconciliazione dei coniugi, ritiene che in questo modo si elimini «l’unica *chance* di successo», che è «affidata all’eventuale capacità persuasiva del presidente, una capacità che può esplicarsi unicamente nel confronto, *vis a vis*, con i coniugi».



Con il ricorso, inoltre, le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali, inclusi i trasferimenti immobiliari, riconoscendosi, in questo modo, sempre maggiore autonomia ai coniugi<sup>97</sup>.

La forma dell'istanza congiunta per l'introduzione del giudizio fa intendere che – per quanto riguarda la revisione delle condizioni di divorzio e la modifica delle condizioni di affidamento della prole – il nuovo rito dovrebbe applicarsi solo all'ipotesi in cui lo scioglimento del matrimonio sia stato chiesto su domanda congiunta. Sembrerebbe che il legislatore abbia voluto predisporre un rito *ad hoc* e semplificato per quelle ipotesi di procedimenti consensuali (di soluzione della crisi matrimoniale o di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio), con riferimento ai quali si suppone che anche la revisione delle condizioni precedentemente stabilite avvenga su accordo delle parti<sup>98</sup>.

Questo spiega perché, di regola, alla presentazione dell'istanza di modifica delle condizioni segua immediatamente la decisione del tribunale<sup>99</sup>, mentre l'udienza di comparizione personale delle parti rappresenti un'eccezione giustificata o dalla richiesta congiunta di queste, o dalla circostanza che l'organo giudiziario ritenga necessari approfondimenti in merito alle nuove condizioni proposte dalle parti stesse<sup>100</sup>.

Per i procedimenti su domanda congiunta il legislatore ha inteso fare ricorso a forme processuali snelle e celeri. In presenza di una situazione di crisi familiare riconosciuta da entrambi i coniugi, forme maggiormente semplificate rispondono più adeguatamente alle esigenze di favorire una pronta cessazione del vincolo matrimoniale.

Tale esigenza ha comportato l'eliminazione dei tratti distintivi tra la disciplina del procedimento di separazione consensuale (procedimento di volontaria giurisdizione) e quella del divorzio su domanda congiunta (procedimento contenzioso), concependo un divorzio congiunto che segue le modalità della separazione consensuale.

In tal modo il divorzio su domanda congiunta abbandona le tradizionali forme contenziose per adottare modalità di volontaria giurisdizione, proprie della separazione consensuale, con un ricorso contenente l'accordo, una comparizione che può essere rinunciata dalle parti, dichiarando di non volersi conciliare, e una successiva omologa da parte del tribunale<sup>101</sup>.

Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, il tribunale, non modificando le richieste delle parti, convoca queste ultime, indicando loro le modificazioni da adottare. Nel caso in cui la soluzione venga considerata inidonea, rigetta allo stato la domanda.

Tuttavia, vi è ancora un nodo interpretativo da sciogliere: occorre verificare se e in quali termini, all'interno di un procedimento su domanda congiunta, residui spazio per un'eventuale

---

<sup>97</sup> Cfr. Buffone, *Le nuove norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia (d.lgs. n. 149/2022): prime letture sintetiche*, cit., 3.

<sup>98</sup> In questi termini, "Rassegna riforma Cartabia" in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), cit., 170.

<sup>99</sup> Decisione presa dal collegio con sentenza, con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, superando il meccanismo dell'omologa con decreto collegiale previsto nell'abrogata disciplina della separazione.

<sup>100</sup> In questo senso, "Rassegna riforma Cartabia" in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), cit., 170.

<sup>101</sup> Ivi, 171.

revoca del consenso ad opera delle parti. Invero, con l'ordinanza 7 luglio 2021, n. 19348, la Cassazione aveva asserito l'inammissibilità della revoca del consenso da parte di uno solo dei coniugi, posto che la domanda proviene da entrambi.

Non può essere sottaciuto che nel nostro ordinamento tutti i provvedimenti in materia di famiglia sono soggetti alla clausola *rebus sic stantibus*, che autorizza la modifica al verificarsi di mutamenti delle circostanze.

In questa prospettiva, negare la revoca del consenso potrebbe apparire poco in sintonia con un modello processuale mutato. Del resto, anche il nuovo art. 473-bis.29 c.p.c. subordina la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla sopravvenienza di giustificati motivi<sup>102</sup>.

**Abstract.-** Il presente scritto si occupa della riforma della giustizia familiare operata dalla c.d. “Riforma Cartabia”, considerando specificamente le novità che attengono ai procedimenti di separazione e di divorzio. Attesa la delicatezza e la complessità del tema, l'obiettivo prefissato è di illustrare la nuova disciplina attraverso un'indagine critica che ne evidenzia i punti di forza, ma anche di debolezza.

*This paper deals with the family justice reform provided by “Cartabia Reform”, specifically considering the innovations concerning separation and divorce proceedings. Given the delicacy and complexity of the topic, the intended goal is to illustrate the new discipline through a critical survey that highlights its strengths as well as weaknesses.*

---

<sup>102</sup> Danovi, *Per l'ammissibilità della domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell'era della riforma Cartabia)*, cit., 493.